

#### REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE DEI CONTI

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

## in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

**Mario PISCHEDDA** Presidente

Laura D'AMBROSIO Consigliere relatore

Angela PRIA Consigliere

Francesco ALBO Consigliere

**Beatrice MENICONI** Consigliere

Francesco SUCAMELI Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 793/SR/DELC del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto dal Comune di Pizzone in persona del legale rappresentante pro tempore, sindaco Vincenzo Di Cristofano, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Callipo presso il cui studio elegge domicilio e che chiede di procedere notifiche all'indirizzo: comunicazioni via pec a

gaetano.callipo@pec.it;

#### avverso

la pronuncia n. 113/2022/PRSP del 27 maggio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Molise, accertato l'inadempimento del Comune rispetto alle misure correttive richieste con la delibera n. 10/2022/PRSP ha inviato gli atti al Prefetto per la dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011.

#### contro

- la Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica;
- il Prefetto di Isernia (territorialmente competente);
- la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali presso il Ministero dell'interno;
- la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica presso la Conferenza unificata Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise;
- il Ministero dell'interno

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTI i decreti del Presidente della Corte che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione dell'udienza e la nomina del relatore;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 5 ottobre 2022, il relatore cons. Laura D'Ambrosio, l'avv. Gaetano Callipo per il Comune ricorrente ed il Pubblico ministero, in persona del vice Procuratore

generale dott. Adriana Parlato;

#### RITENUTO in

#### **FATTO**

- 1. Il 13 gennaio 2021 il Prefetto per la Provincia di Isernia ha nominato un commissario ad acta per gli adempimenti di cui all'art. 193 TUEL del Comune di Pizzone; a ciò è seguito (in data 8 marzo 2021) lo scioglimento degli organi del Comune e la nomina di un commissario per la gestione corrente fino alle elezioni (avvenute il 3 e 4 ottobre 2021).
- 2. Con deliberazione n. 15 dell'11 dicembre 2021 il consiglio neoeletto approvava il rendiconto 2020 confermando la grave compromissione degli equilibri finanziari dell'ente che mostrava con un disavanzo di € 1.244.607,86, importi notevoli di residui attivi per tributi mai riscossi, residui da trasferimenti regionali andati in perenzione, Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) sottostimato, Fondo rischi contenzioso da stimare in € 800.000,00 in ragione dei notevoli debiti fuori bilancio, pignoramenti di cassa per € 240.614,39, fondo salario accessorio privo dei provvedimenti sottostanti.
- 3. Dopo l'approvazione del rendiconto 2020 l'ente deliberava di accedere alla procedura di riequilibrio e chiedere il Fondo di rotazione, ma allo scadere dei 90 giorni previsti per la redazione del piano, con delibera consiliare n. 4/2022 il Comune chiedeva la revoca della procedura di riequilibrio in ragione dell'avvenuto ripristino degli equilibri come da delibera consiliare n. 3/2022 e della sostanziale riduzione del disavanzo di amministrazione.

- 4. Per ripristinare gli equilibri, come dichiarato nella delibera di revoca al ricorso al piano di riequilibrio, il Comune aveva riapprovato in autotutela il rendiconto 2020 (senza parere dell'organo di revisione) abbattendo gli accantonamenti del Fondo contenzioso e del FCDE con ciò ottenendo una riduzione drastica del disavanzo del 2020 che, unita alle buone prospettive del rendiconto 2021 ancora da approvare, potevano consentire, ad avviso del Comune, di considerare risolta la grave compromissione degli equilibri finanziari.
- 5. Il Comune aveva altresì proceduto, sempre in autotutela, a riapprovare i rendiconti 2017, 2018 e 2019 nonostante il parere negativo dell'organo di revisione.
- 6. Con la delibera impugnata la Sezione regionale di controllo per il Molise accertava la mancata attuazione di idonee misure correttive rispetto alle precedenti delibere n. 112/2021 e n. 10/2022, il perdurante stato di disavanzo del Comune, a causa di molteplici irregolarità e la sussistenza delle condizioni di dissesto di cui all'art. 244 TUEL, pertanto disponeva la trasmissione della pronuncia alla Conferenza permanente e al Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Le irregolarità accertate riguardavano la presenza di numerose comunicazioni relative a debiti fuori bilancio, il ricorso all'anticipazione di tesoreria nonostante il risultato di cassa positivo, le previsioni di entrata riferite a vendite di immobili a cui ancora non ha fatto seguito il rogito notarile, la sovrastima delle entrate, la presenza di numerosi contenziosi tributari, la sottostima del FCDE e

del Fondo contenzioso.

- 7. In sede di ricorso il Comune espone le ragioni di impugnazione della delibera che possono essere così sintetizzate: a) mancata corretta valutazione delle misure correttive in quanto il disavanzo risulta ridotto a € 274.368,00 nel rendiconto 2021 approvato pochi giorni dopo la delibera e comunque entro il termine di legge del 30 giugno; b) mancata corretta valutazione dei presupposti del dissesto in quanto il Comune può recuperare il disavanzo in 3 anni e sono stati stralciati i residui giudicati dalla stessa Sezione inattendibili; la cassa è liquida e i pignoramenti esigui, l'andamento delle riscossioni è buono; c) la delibera sarebbe pertanto apodittica e non motivata con la conseguenza che un Comune in sostanziale equilibrio verrebbe mandato in dissesto. Chiede di annullare la delibera e di sospenderne gli effetti in via cautelare.
- 8. Con memoria depositata il 20 settembre 2022 la Procura generale chiede il rigetto del ricorso ricostruendo i passaggi già illustrati ed affermando che è del tutto irregolare operare in autotutela riapprovando i bilanci di 3 anni. Concorda inoltre con le valutazioni della Sezione di controllo circa il non corretto accertamento delle entrate da alienazione e la sovrastima delle entrate tributarie. La pretesa che la Sezione avrebbe dovuto attendere l'approvazione del successivo rendiconto è priva di fondamento. Benché le stesse SS.RR. abbiano più volte affermato che la delibera della Sezione regionale deve essere basata su dati aggiornati ciò non può comportare un obbligo di aggiornamento ad una data successiva a quella della

adunanza. Nel momento in cui è stata adottata, la delibera dava conto della situazione aggiornata delle finanze del Comune. Gli stessi pareri dei revisori indicano una scarsa attendibilità delle scritture contabili. Inoltre, il Comune prevede di recuperare il disavanzo in 5 anni e non nei 3 previsti dal TUEL. Infine, non sussiste il presupposto del *fumus boni iuris* per concedere una tutela cautelare.

- 9. La difesa del ricorrente ha presentato memoria aggiuntiva il 22 settembre 2022 e il 4 ottobre 2022 in cui ribadisce il buono stato delle finanze comunali, deposita diversi atti, tra cui la delibera di salvaguardia degli equilibri 2022, con parere positivo dell'organo di revisione e insiste sulle conclusioni già presentate.
- 10. All'odierna udienza la difesa del Comune richiama le considerazioni della Procura generale che coglie il nodo principale che è la quantificazione del disavanzo di amministrazione ed il temine per il suo ripiano. Gli atti prodotti successivamente alla deliberazione impugnata dovrebbero essere oggetto di valutazione in quanto si tratta di aggiornamenti sulla situazione dell'ente. Il punto dell'entità del disavanzo (per la Procura generale è di € 880.000,00) e il termine per il recupero (5 anni) sono errati. Il disavanzo di amministrazione è di € 537.000,00 e il termine per il ripiano è triennale. Ciò si desume dal rendiconto 2021 (disavanzo pari ad € 537.000,00) e dal bilancio di previsione 2022-2024 con previsione di copertura del disavanzo in 3 anni con quote di € 177.000,00 e, infine, dalla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio sulla quale c'è parere positivo dell'organo di revisione. Il disavanzo di € 880.000,00 deriva dalla somma di

3 distinti disavanzi che conseguono alla riapprovazione dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, ma questo è solo un disavanzo teorico, così come il ripiano in 5 anni che è previsto in delibere precedenti all'approvazione del rendiconto 2021 e della delibera di salvaguardia degli equilibri adottata a settembre 2022. Chiede quindi che sia accolto il ricorso per insussistenza dei presupposti del dissesto.

11. La Procura preliminarmente non si oppone all'ammissione della documentazione tardivamente presentata da ultimo dalla difesa. Richiama poi, in via generale, i principi contabili veridicità, credibilità, chiarezza per la contabilità degli enti locali. Questi principi sono, di fatto, ignorati nella gestione contabile del Comune e gettano quindi una generale ombra sui dati presentati. I dati di bilancio non sono, ad avviso della Procura, minimamente attendibili. Infatti, all'indomani della gestione commissariale, nel 2020 il disavanzo è di almeno € 880.000,00. Poi con la riapprovazione dei bilanci in autotutela, essendo stato azzerato il Fondo contenzioso, emergono diversi esiti contabili citati dalla difesa. Nel consuntivo 2021 il disavanzo è espresso in € 537.000,00, ma nell'allegato 4 della medesima delibera si rileva che il disavanzo è di € 880.000,00. L'insostenibilità della situazione finanziaria è comprovata dalle ultime produzioni che depositano un numero notevole di riconoscimento di debiti fuori bilancio che ancora dimostrano la situazione di deficitarietà dell'ente. Anche con la delibera n. 42/2022 sulle misure di salvaguardia degli equilibri vengono corretti dati e vi sono contenuti non tipici di questa delibera. Insiste, infine, sugli accertamenti quanto meno dubbi, ad esempio, per le vendite degli immobili ed entrate tributarie accertate anche se in presenza di contenzioso. In ogni caso, i dati di bilancio di questo Comune hanno una natura ondivaga e sembrano essere sottoposti a cambiamenti e ripensamenti. Conferma la richiesta di rigetto del ricorso con conferma della deliberazione della Sezione regionale.

- 12. La difesa del Comune ribadisce che i debiti fuori bilancio sono già presenti come riconoscimenti nel rendiconto 2021 e che le entrate giudicate non corrette (tra cui quelle relative alle vendite del patrimonio immobiliare e quelle per il contenzioso TOSAP) sono state riviste secondo le indicazioni della Sezione e che quindi bisognerebbe tenere conto del solo rendiconto 2021, approvato a giugno 2022, che riporta i dati corretti.
- 13. La Procura insiste che i debiti emersi di recente potranno essere valutati con maggior attenzione dal collegio vista la tardività del deposito, ma evidenzia che i debiti di cui ai punti 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 sembrerebbero di nuova emersione.

### **DIRITTO**

 Preliminarmente occorre chiarire un aspetto relativo alla possibilità di operare in autotutela sui rendiconti comunali già approvati dal Consiglio.

Benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di "auto-correzione", lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un

provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l'amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il "preponderante interesse pubblico" (art. 21-quinquies l. n. 214/1990).

Non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata.

Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell'ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell'ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell'art. 150 del r.d. n. 827/1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch'essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali.

Confortano tale tesi, in primo luogo, la necessità che il rendiconto sia coerente con le registrazioni contabili sottostanti: ad esempio, l'eventuale cancellazione di residui deve essere preceduta da un atto di riaccertamento dei residui stessi che è un allegato obbligatorio al bilancio (art. 228 TUEL). Ciò è espressione del principio di veridicità del rendiconto che, appunto, comporta la corretta esposizione dei saldi derivanti dalla gestione a cui si riferisce.

Si osserva poi che, in base al principio di continuità, il rendiconto si pone in un flusso continuo da un anno all'altro: il rendiconto dell'anno N+1 deve tenere conto di quanto esposto nei saldi dell'anno N.

Sul punto la Corte costituzionale ha osservato, con argomento riferentesi all'ordinamento contabile regionale, ma di portata generale, che "il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost." in quanto "collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in via strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Alla ciclicità e continuità tra determinazione iniziale del bilancio e rendicontazione finale consegue la possibilità di valutare la credibilità della definizione e dell'attuazione del programma politico che ha raccolto il consenso elettorale maggioritario.

Ulteriore elemento nel senso esposto della irretrattabilità del rendiconto è la previsione che la dichiarazione di dissesto non possa essere revocata (art. 246 TUEL) in quanto adottata in presenza di una situazione di bilancio compromessa e non più rimediabile.

Ciò premesso, l'operazione di riapprovazione dei rendiconti del Comune di Pizzone per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 con il parere negativo dell'organo di revisione, e poi anche di quello del 2020, getta un'ombra ineliminabile sulla attendibilità e veridicità dei rendiconti riapprovati e quindi sui saldi esposti nel rendiconto 2021 che, ad avviso del ricorrente, risulterebbero gli unici da considerare per la

valutazione dell'adozione di adeguate misure correttive.

Non sfugge, infatti, che quando il rendiconto 2020 è stato redatto dopo il periodo del commissariamento presentava un disavanzo di € 1.244.607,86 che poi nella successiva riapprovazione degli atti si è addirittura trasformato in un avanzo di circa € 55.000,00, come afferma lo stesso Comune nella delibera di revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio. Tale modifica deriva dalla decisione di stralciare accantonamenti per circa € 1.300.000,00 precedentemente previsti. La ragione di questo ingente stralcio di appostamenti dovuti non è chiara, né adeguatamente motivata e si appalesa in violazione di principi contabili e della stessa normativa.

Infatti, nella delibera di giunta n. 12/2022 si parla di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse", e si cita un contenzioso di cui in nessun punto viene negata l'esistenza, ma solo i tempi con cui lo stesso potrebbe essere portato a compimento. Nel merito, la riapprovazione dei rendiconti effettuata dal Comune agisce soprattutto sui fondi accantonati, riducendone gli importi, e così favorendo la diminuzione del disavanzo senza, tuttavia, che nulla sia modificato nella gestione dell'ente o nei fatti materiali.

Il collegio non ignora che l'appostazione di fondi come il FCDE o il Fondo rischi contenzioso goda di un certo grado di discrezionalità, appare però implausibile un ripensamento di tutti gli accantonamenti, non giustificato da un errore materiale o da qualche evento straordinario o gestionale. Non sembra neppure sussistere l'ipotesi, richiamata in modo piuttosto sbrigativo dalla delibera, di

"sopravvenuti motivi di pubblico interesse" che appare invece una mera clausola di stile. Infatti, l'interesse sottostante all'adozione di un bilancio pubblico è sempre quello di essere chiaro e trasparente verso la comunità amministrata, nonché di essere veritiero, unitario, attendibile, ispirato ad un principio di prudenza, rispettoso del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

Non è rinvenibile un "pubblico interesse" che consenta, senza altre ragioni di fatto o di diritto, di stralciare accantonamenti ignorando le regole dell'ordinaria diligenza e del prudente apprezzamento. L'unico risultato che si ottiene è di celare alla comunità degli eletti la presenza di poste rischiose e idonee a pregiudicare gli equilibri futuri dell'ente.

Inoltre, le disposizioni normative prevedono accantonamenti quali il Fondo crediti di dubbia esigibilità o il Fondo rischi contenzioso. Portare a zero (o ad un valore molto ridotto) questi accantonamenti rappresenta una violazione di legge.

Il Comune ha quindi agito in violazione dei principi generali dell'autotutela, esercitando un potere senza motivarne la ragione, in violazione delle norme contabili che obbligano a adottare idonei accantonamenti e, infine, in violazione dei principi contabili di veridicità, continuità, trasparenza e prudenza.

Pertanto, il rendiconto approvato nel giugno del 2022, e che sulla base di quanto esposto nel ricorso sarebbe l'unico documento ufficiale su cui basare le valutazioni sull'equilibrio finanziario dell'ente, è stato adottato a seguito di una procedura illegittima ed è del tutto inattendibile.

2. Sempre in via preliminare si rigetta l'eccezione della difesa relativa all'intempestività della delibera della Sezione oggetto di impugnativa che avrebbe dovuto, ad avviso del Comune, essere rinviata all'approvazione del rendiconto avvenuta dopo circa 1 mese.

In primo luogo, infatti, si osserva che la Sezione ha lavorato su dati di approvati dalla preconsuntivo così come giunta (prima dell'intervento di autotutela al punto 1) e ha constatato che in presenza di un notevole disavanzo nulla era stato fatto in termini di misure correttive, chieste con la precedente delibera n. 112/2021. Al momento della valutazione la Sezione operava sui dati e le decisioni più aggiornate. Solo successivamente alla delibera, oggi impugnata, il Comune si è attivato, ad esempio, per la cancellazione di residui non corretti, quali quelli da operazioni di vendita ancora non oggetto di rogito. Il punto era già stato oggetto di attenzione nella delibera n. 112/2021 e non era stata corretto dal Comune fino al maggio 2022, data di adozione della delibera che l'inadempimento delle prescritte misure correttive. Tra l'altro, da quanto risulta agli atti, la cancellazione dei residui è stata fatta in sede di rendiconto, ma non risulta invece un atto di riaccertamento straordinario e successivo.

In ogni caso, la delibera oggetto di impugnazione non solo aveva atteso i tempi necessari per dare al Comune la possibilità di adottare misure correttive, ma ha valutato l'assenza delle stesse sulla base di dati ufficiali di preconsuntivo. Il fatto che questi dati successivamente siano stati modificati e che il Comune ritenga questa modifica equivalente all'adozione di "misure correttive" non appare di alcun rilievo ai fini della correttezza e tempestività della delibera impugnata.

Si osserva, inoltre, che una "misura correttiva" valida e credibile deve operare non solo a livello contabile, ma anche a livello gestionale. Non basta quindi operare una cancellazione di residui mal iscritti nel rendiconto per considerare adottata una correzione adeguata. L'esposizione a rendiconto è, come ampiamente illustrato sub 1, frutto di atti gestionali registrati nella contabilità e la misura correttiva deve andare ad impattare sulla gestione non sulla sola esposizione contabile dei saldi.

3. Entrando nel merito appare evidente, in primo luogo, la non chiarezza del risultato di amministrazione in termini di disavanzo. Se, infatti, la Sezione regionale sui dati del preconsuntivo parla di un disavanzo del 2021 di € 880.000,00, nel rendiconto riapprovato il disavanzo è di € 537.000,00 (applicato nel triennio con quote da € 177.000,00). Tuttavia, nella delibera di approvazione del rendiconto (n. 4/2022) si fa riferimento ad una delibera consiliare di "ripiano del disavanzo di amministrazione", adottata il 20 giugno 2022 subito prima dell'approvazione del rendiconto (delibera n. 3/2022), dove il disavanzo da recuperare risulta pari a € 877.425,81 da applicarsi per 5 anni (la quota annuale è pari a € 178.485,00).

Il termine quinquennale, come è noto, non è previsto dal TUEL ed occorre osservare comunque che la quota annuale di ripiano è analoga

a quella che il Comune si impegna a recuperare nei tre anni indicati nel rendiconto, a fronte di un disavanzo inferiore.

Emerge quindi, negli atti allegati all'approvazione del rendiconto, un'ulteriore quota di disavanzo che, di fatto, pareggia quella valutata dalla Sezione di controllo in maggio e asseritamente ridotta dal Comune nel rendiconto approvato a giugno. Questa quota di disavanzo, rimasta "fuori bilancio", non consente all'amministrazione di sostenere la possibilità di un ripiano triennale, rendendo invece necessario un numero maggiore di anni. Il punto è trattato anche nel parere del revisore in sede di salvaguardia degli equilibri (parere che risulta comunque positivo) dove si rileva la peculiarità di questa decisione.

Ne consegue che il disavanzo dell'ente è più grande di quello esposto nel rendiconto riapprovato e invece analogo a quello presentato dalla Sezione di controllo e da essa valutato. Ciò risulta quanto meno indicativo dell'estrema confusione contabile, oltre che della scarsa attendibilità del rendiconto oggetto di approvazione il 30 giugno 2022, già precedentemente illustrata.

**4.** Il collegio evidenzia anche un'ulteriore violazione dell'obbligo di ripiano del disavanzo in 3 anni. Infatti, il Comune presenta uno stato di pesante disavanzo da diversi anni (almeno dal 2017-2018) ma con la descritta operazione di riapprovazione dei rendiconti in "autotutela" è riuscito a spostare in avanti il tema del ripiano fino al 2022, con la conseguenza che il disavanzo non è certo diminuito e nei 3 anni non è stato coperto. Ciò appare in palese violazione dell'art. 193

del TUEL.

5. In ogni caso, anche ove il disavanzo fosse pari a € 537.000,00 (e quindi la quota da recuperare pari a € 177.000,00 l'anno), si osserva che il Comune di Pizzone ha spese correnti per € 425.000,00 all'anno. Considerato che dai dati SIOPE risulta che sono stati pagati per oneri del personale, rate per mutui, energia elettrica e servizio raccolta rifiuti oltre € 250.000,00, deriva che aggiungendo € 177.000,00 necessari si arriverebbe all'importo di € 477.000,00, dunque superiore all'importo delle spese correnti. Ciò comporta non solo l'inattendibilità del recupero triennale ma anche l'impossibilità di garantire i servizi essenziali che non si limitano a raccolta rifiuti e illuminazione.

Perciò anche se si considerasse corretta la valutazione del disavanzo, da ultimo inserita nel rendiconto, il Comune sarebbe in condizioni di dissesto in quanto risulta impossibile lo svolgimento delle funzioni indispensabili.

6. Anche gli atti più di recente depositati continuano a confermare il manifestarsi di debiti fuori bilancio di nuova emersione, non tutti correttamente finanziati dopo il riconoscimento. La presenza di ingenti debiti fuori bilancio è di per sé un indice che l'amministrazione non riesce a gestire in modo corretto e lineare il procedimento di spesa. Allo stesso modo la presenza di pignoramenti, anche se definiti "esigui" dalla difesa del Comune che ammontano ad alcune centinaia di migliaia di euro, è sintomatica di queste difficoltà. In sostanza si può constatare che il Comune adotta

strategie per rinviare la spesa nel futuro, con la conseguenza che deve poi riconoscere debiti e subire pignoramenti.

7. Tutto quanto esposto conduce a ritenere che il Comune è in una condizione di dissesto in realtà già intercettata dal Commissario nel 2020/2021 che, infatti, aveva tentato la strada del Piano di riequilibrio, inopinatamente poi revocato dal Comune stesso. É, pertanto, corretta la valutazione della Sezione regionale di controllo che ha accertato la mancanza di (reali) misure correttive e utilizzato la procedura di dissesto cd "guidato" per agevolare la soluzione della crisi finanziaria dell'ente. Del resto, la Sezione ha correttamente valutato i saldi e i dati aggiornati e riconosciuto lo stato di grave compromissione delle finanze comunali, con conseguente impossibilità di far fronte alle obbligazioni e all'erogazione dei servizi essenziali.

## PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con nota a parte della Segreteria.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, co. 3, del c.g.c.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2022.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Laura D'AMBROSIO

Mario PISCHEDDA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 5 ottobre 2022, è stata depositata in Segreteria in data 30.11.2022.

## IL DIRIGENTE

Maria Laura IORIO

f.to digitalmente